



Autostrada dei Fiori

Tronco A6: Torino – Savona

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI ED ATTREZZATURE A SUPPORTO DELLO STAFF DI MANUTENZIONE INTERNA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI

PROGETTISTA	CONSULENTE/ALTRO	IMPRESA	COMMITTENTE
			Autostrada dei Fiori S.p.A. Via della Repubblica, 46 18100 Imperia (IM)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA	SCALA
							06_2024	
							N. PROGR.	01

CODIFICA	PROGETTO	LIV	TRONCO	DOCUMENTO	REV	WBS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VISTO DELLA COMMITTENTE

INDICE

Articolo 1. - Oggetto	3
Articolo 2. - Ammontare dell'appalto, CPV e suddivisione del servizio	3
Articolo 3. - Criteri ambientali minimi	3
Articolo 4. - Cauzione definitiva	3
Articolo 5. - Valutazione del compenso.....	3
Articolo 6. - Avvio del Servizio	4
Articolo 7. - Durata Contrattuale – Proroga tecnica.....	4
7.1. - Durata	4
Articolo 8. - Penali	4
8.1. - Penalità per ritardi.....	4
8.2. - Disciplina penali	5
Articolo 9. - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – responsabilità dell'Appaltatore.....	5
Articolo 10. - Subappalti e contratti simili	6
Articolo 11. – Anticipazione prezzo d'appalto	6
Articolo 12. – Revisione dei Prezzi	6
Articolo 13. - Fatturazione e pagamenti	7
13.1. - Fatturazione	7
13.2. - Pagamenti	7
Articolo 14. - Cessione del credito.....	7
Articolo 15. - Risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore	7
Articolo 16 - Recesso dal contratto per volontà della Committente	8
Articolo 17. - Riserve	8
17.1. - Contestazioni tra la Committente e l'Appaltatore	8
17.2 - Riserve dell'Appaltatore	8
Articolo 18 - Collegio Consultivo Tecnico	9

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Norme generali Rev. 0

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali è da considerarsi parte integrante del contratto d'appalto stipulato dalla Società AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. Tronco A6 Torino – Savona di seguito denominata "Committente", con l'affidatario delle prestazioni, di seguito denominato "Appaltatore".

L'Appaltatore dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in materia di servizi pubblici, di materiali e forniture e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

Resta inteso che, qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia dell'appalto, codesta Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

La Committente e l'Appaltatore riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, del presente Capitolato non comporterà la nullità totale del Capitolato.

Ai fini del presente Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali per "Codice" si intende D.Lgs. 36/2023 e suoi allegati.

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti previsti in capo al Responsabile del Progetto dall'art. 15 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 è stato nominato l'ing. Maurizio DEIANA.

CAPO I - SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Articolo 1. - Oggetto

Il contratto ha per oggetto il noleggio di mezzi ed attrezzature a supporto dello staff di manutenzione interna, secondo quanto descritto negli elaborati contrattuali ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la disponibilità dei mezzi offerti in sede di gara, per tutta la durata dell'appalto. Il noleggio di ciascun singolo mezzo viene attivato mediante l'invio all'Appaltatore di un Ordinativo di Noleggio, recante l'indicazione del contratto di noleggio che la Committente intende attivare.

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della particolare tipologia di servizio a noleggio, che rende tecnicamente ed economicamente non conveniente per la Stazione Appaltante la suddivisione in più lotti nonché per omogeneità della tipologia dei servizi richiesti.

I singoli contratti di noleggio sono redatti nel rispetto delle condizioni stabilite dal contratto d'appalto dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico.

Articolo 2. - Ammontare dell'appalto, CPV e suddivisione del servizio

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Importo
1	Servizio di noleggio mezzi ed attrezzature	30190000-7	€ 1.832.533,60
Importo a base di gara			€ 1.832.533,60

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 413.530,00 (22,566% dell'importo a base di gara).

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.

Articolo 3. - Criteri ambientali minimi

Il presente capitolato fa propri i criteri minimi ambientali ai fini della realizzazione di un appalto sostenibile.

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 il servizio di noleggio deve essere svolto in conformità ai requisiti minimi e alle clausole contrattuali definiti nell'allegato I - DM del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 02 luglio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada" – revisione dei CAM adottati con DM 08 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada".

Pertanto, i mezzi utilizzati dall'Appaltatore devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati ai capitoli D, punto a) "Specifiche tecniche", F, punto a) "Specifiche tecniche" del suddetto allegato.

Articolo 4. - Cauzione definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire, se prevista in contratto, la garanzia definitiva, nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, comma 1 del Codice e del disciplinare di gara.

Resta inteso che in caso di differimento per qualunque ragione del termine di ultimazione delle prestazioni o di modifica del valore delle attività appaltate, l'Appaltatore è tenuto a produrre tempestivamente alla Committente l'adeguamento della garanzia definitiva di cui all' art. 117 del Codice.

Articolo 5. - Valutazione del compenso

Per il noleggio di ciascun veicolo oggetto del presente appalto è riconosciuto un canone, il cui valore mensile lordo è indicato nell'Elenco Prezzi allegato al contratto d'appalto.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i prezzi di appalto.

L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal contratto, dal

presente Capitolato, dagli altri elaborati contrattuali, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che può incontrare nella esecuzione del servizio e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

Articolo 6. - Avvio del Servizio

L'avvio del servizio dovrà essere effettuato, previa disposizione del f.f. Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.

Tuttavia, anche prima della stipulazione del contratto, ove vi siano ragioni d'urgenza, divenuta efficace l'aggiudicazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Codice, la Committente si riserva la facoltà di avviare il Servizio.

In ogni caso l'avvio del Servizio sarà subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della documentazione preliminare all'inizio delle prestazioni.

Il Direttore Esecuzione del Contratto comunicherà, con congruo preavviso all'Appaltatore, il giorno ed il luogo in cui presentarsi per l'avvio del servizio di cui viene redatto apposito verbale; dalla data del verbale di avvio decorre il termine utile per il compimento del Servizio così come fissato nel contratto d'appalto.

Qualora, iniziata la procedura per l'avvio, questa sia sospesa dalla Committente per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 60 (sessanta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 – Allegato II.14 del Codice.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore di esecuzione del contratto per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare a sua cura e spese tutti gli elaborati tecnici consegnati dalla Committente.

Il Direttore Esecuzione del Contratto trasmetterà successivamente il verbale sottoscritto dalle parti al f.f. Responsabile del Progetto.

Articolo 7. - Durata Contrattuale – Proroga tecnica

7.1. - Durata

L'appalto avrà durata **indicativamente** di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sottoscrizione del verbale di esecuzione del contratto e terminerà comunque allo scadere del periodo di noleggio dell'ultimo mezzo fornito.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del contratto.

La società ha la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice per il tempo necessario ad individuare un nuovo contraente. L'Appaltatore è tenuto alle esecuzioni delle prestazioni alle stesse condizioni economiche.

Articolo 8. - Penali

8.1. - Penalità per ritardi

Tutti i mezzi dovranno essere consegnati il giorno dell'avvio del servizio. Qualora l'Appaltatore non provveda in tal senso, verranno applicate le seguenti penali:

N.	DESCRIZIONE	Penale giornaliera (€)
1	Autocarro di almeno 3 assi, con cassone ribaltabile trilaterale, con portata non inferiore a 10 ton dotato di gru' con estensione di almeno 20 m con una portata di punta di kg 800 e di una portata massima di 13000 kg	800
2	Autocarro di 4 assi, con cassone ribaltabile trilaterale, con portata di almeno 13,60 ton dotato di gru' con estensione di almeno 22 m con una portata di punta di almeno kg 2194 e di una portata massima di 13600 kg	1000

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Norme generali Rev. 0

3	Furgone cassonato doppia cabina 7 posti	250
4	Piattaforma aerea autocarrata patente b con sbraccio massimo di 20 m - portata nominale di 2 persone/200 kg dotata di 4 stabilizzatori	450
5	Sollevatore telescopico tipo manitou patente b con sbraccio minimo 18 m ed una portata di 400 q.li con 4 stabilizzatori e trazione 4x4 direzionale - completo di accessori quali forche, cestello da 4 mt, gancio, verricello e benna	350
6	Sollevatore telescopico tipo manitou patente b con sbraccio da 25 m ed una portata di 45 q.li con 4 stabilizzatori e trazione 4x4 direzionale - completo di accessori quali forche, cestello da 4 mt, gancio, verricello e benna	400
7	Escavatore cingolato di massa fino a 160 q.li completo di benne e martello demolitore	300
8	Escavatore cingolato di massa superiore a 160 q.li completo di benne e martello demolitore	350
9	Muletto di portata 30 q.li altezza max 6 mt	300
10	Minipala completa di fresa, benna, forche e spazzatrice di massa compresa tra 2,5 e 5,0 ton	300
11	Battipalo con energia di impatto nominale pari a 950 j dotato di carotatrice 8 kw	300
12	Motocompressore di capacita' minima 2500 l/min	50
13	Intonacatrice compresa di impastatrice	50

Ove l'Appaltatore non ripari i guasti segnalati e/o non si adoperi entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione per attivare gli interventi di manutenzione ordinaria programmata e/o gli interventi di manutenzione straordinaria necessari, e tale circostanza dovesse comportare l'inutilizzabilità di mezzi ed attrezzature per oltre 48 ore, l'Appaltatore dovrà immediatamente sostituire il mezzo o l'attrezzatura non funzionante. In difetto la Committente applicherà - per ogni giorno di ritardo una penale, i cui importi differenziati sono riportati nella tabella di cui sopra, fermo restando il diritto per la Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Nel caso di inutilizzabilità dei mezzi e attrezzature superiore a n. 10 (dieci) giorni, la Committente assegnerà all'Appaltatore un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali, in difetto di adempimento, avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi di legge.

Il totale delle penali dovuto non può comunque superare la quota del 10% dell'importo del contratto d'appalto; raggiunto tale limite e comunque in caso di inadempienze contrattuali, la Committente si riserva, la risoluzione del contratto senza che nulla sia dovuto all'Appaltatore.

8.2. - Disciplina penali

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Committente applica le penali direttamente sugli importi dovuti, a seguito del verificarsi dell'evento. Qualora le somme ancora dovute dalla Committente risultino incapienti, l'Appaltatore deve in ogni caso pagarle entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa dalla Committente.

Articolo 9. - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – responsabilità dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

- 1) Sono a carico dell'offerente le attività ed i costi correlati alle assicurazioni, alle verifiche periodiche di legge, alla riparazione dei guasti, manutenzione ordinaria e, quando necessaria, alla manutenzione

straordinaria di mezzi ed attrezzature. Quanto alla riparazione dei guasti di mezzi ed attrezzature, l'Appaltatore dovrà attivarsi per la relativa riparazione entro 24 ore dalla comunicazione da parte della Committente. Quanto, invece, alla manutenzione ordinaria di mezzi ed attrezzature, resta inteso che la stessa verrà effettuata dall'Appaltatore nel rispetto delle condizioni e tempistiche indicate nei relativi manuali di manutenzione. La Committente provvederà, di volta in volta, a comunicare all'Appaltatore la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria, definendo con quest'ultima, ove possibile, la relativa tempistica. L'Appaltatore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Committente, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati alla Committente gli importi derivanti dal ripristino del veicolo;

- 2) Le prestazioni contrattuali devono essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel contratto dai capitolati e relativi allegati; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 3) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi allegati. Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Committente, assumendosene ogni relativa alea.
- 4) L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di noleggio secondo quanto specificato nel contratto e nei suoi allegati;
 - b) comunicare tempestivamente alla Committente, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - c) manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - d) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- 5) L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, per quanto di propria competenza.
- 6) L'Appaltatore si obbliga a:
 - (a) dare immediata comunicazione alla Committente, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto;
 - (b) prestare i servizi oggetto di contratto nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi emessi dalla Committente.
- 7) L'Appaltatore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei mezzi e attrezzature.

Articolo 10. - Subappalti e contratti simili

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto tenuto conto delle particolarità delle prestazioni richieste.

Articolo 11. – Anticipazione prezzo d'appalto

In caso di eventuale richiesta di anticipazione del prezzo d'appalto, per un importo non superiore al 20% (venti per cento) del valore del Contratto, l'Appaltatore dovrà inoltrare specifica garanzia fidejussoria bancaria o polizza assicurativa (rilasciata a imprese bancarie o assicurative autorizzate o da intermediari finanziari, di cui al d.lgs. 385/1993) di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale vigente al momento della richiesta, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa che, a seconda dei casi di seguito riportati, dovrà essere pari:

Articolo 12. – Revisione dei Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento,

dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie così come meglio precisato dall'art. 60 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 13. - Fatturazione e pagamenti

13.1. - Fatturazione

La fatturazione per il noleggio di ciascun mezzo viene effettuata su base mensile al netto di eventuali penali comminate all'Affidatario.

L'Appaltatore deve emettere una fattura cumulativa relativa a tutti i mezzi e attrezzature dando nella stessa chiaramente evidenza del CIG. Il Codice Destinatario (SDI) da indicare in fattura è il seguente KJ56538.

13.2. - Pagamenti

I canoni mensili sono liquidati in via posticipata con versamento del canone entro il 15° giorno del mese successivo, previa emissione della relativa fattura, al netto del ribasso contrattuale.

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Appaltatore.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. indicato nei documenti contrattuali. L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC). Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 119, comma 11 del codice, la Committente provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto con le medesime modalità previste in capo all'Appaltatore per ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. La Committente provvede ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario / postale sulle coordinate indicate all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su cui effettuare i pagamenti stessi, devono essere indicate all'atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.

Articolo 14. - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e di cui all'articolo 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

La cessione del credito è regolata dal Codice civile, articoli dal 1260 al 1267 e dalla Legge 52/91 e s.m.i..

Ogni altra fattispecie di anticipazione del credito o di effetti non rientrante in quanto sopra esposto (a titolo esemplificativo si citano le Ri.Ba., le anticipazioni su ricevute bancarie salvo buon fine, gli sconti di effetti salvo buon fine, etc..), non vede l'obbligo, per la parte contraente, di dare alcuna comunicazione al debitore e pertanto è opportuno evitare, al fine di non procurare ritardi nella registrazione dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari, di inviare all'ufficio Contabilità Fornitori della Committente qualunque documentazione aggiuntiva relativa ad eventuali appoggi bancari attivati allo scopo di ottenere tali anticipazioni di liquidità.

Articolo 15. - Risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 122 del Codice, nei casi sotto riportati:

- a) qualora sia intervenuto, a carico dell'Appaltatore un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- b) per frode o grave negligenza o per grave inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio;
- c) per gravi e reiterate violazioni delle norme specifiche in materia di esecuzione delle prestazioni da parte

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Norme generali Rev. 0

dell'Appaltatore;

- d)** in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;
- e)** in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;
- f)** qualora l'Appaltatore o le imprese subappaltatrice non osservi le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per chi si trovi nelle immediate vicinanze;
- g)** quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle attività o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione dei servizi;
- h)** in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive;
- i)** per mancato avvio del servizio nei termini richiesti;
- j)** per ingiustificato abbandono dei luoghi dell'appalto durante l'orario di lavoro;
- k)** per interruzione del servizio protratta per oltre una settimana lavorativa, salvo cause di forza maggiore che siano state comunicate tempestivamente al Committente;
- l)** per mancata assunzione dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto;
- m)** in caso di contravvenzione del divieto di cessione, anche parziale, del corrispettivo dell'appalto.

Nei casi di cui alla lettera c), il Direttore Esecuzione del Contratto, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice la buona riuscita delle prestazioni, redige ed invia al f.f. Responsabile del Progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Il Direttore Esecuzione del Contratto inoltre formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al f.f. Responsabile del Progetto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente dichiara risolto il contratto

Il f.f. Responsabile del Progetto, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Il Direttore Esecuzione del Contratto fornisce altresì indicazione al f.f. Responsabile del Progetto per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice.

Articolo 16 - Recesso dal contratto per volontà della Committente

La Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 123 del Codice, di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti e dei materiali utili esistenti presso i luoghi di esecuzione del servizio, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'articolo 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 17. - Riserve

17.1. - Contestazioni tra la Committente e l'Appaltatore

Il Direttore Esecuzione del Contratto o l'Appaltatore comunicano al Responsabile del Progetto contestazioni insorte circa aspetti tecnici, operativi e fatti che possono influire sull'esecuzione del servizio. Il Responsabile del Progetto con-voca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Progetto è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi.

17.2 - Riserve dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di

decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Al termine del servizio il Direttore dell'Esecuzione del contratto redige apposita relazione per il Responsabile del Progetto in merito alle riserve iscritte dall'Appaltatore e confermate sul conto finale. Il Responsabile del Progetto valuta le riserve e la relazione riservata del Direttore dell'Esecuzione del contratto ed assume le proprie determinazioni in merito.

Articolo 18 - Collegio Consultivo Tecnico

Qualora previsto in contratto, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice e del Regolamento per la costituzione e l'erogazione dei compensi dei Collegi Consultivi Tecnici adottati dalla Committente. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.